



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 12 del 21/02/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 -
MODIFICA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 08:00 a seguito di avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
ARBOSCELLO Roberto	Sindaco	Si
GAGGERO Luca	Vice Sindaco	Si
GALLETTI Carlo	Assessore	Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO.

ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 - MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020, con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento e successivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 21 del 26.05.2018, n. 22 del 21.07.2018 e n. 28 del 24.11.2018 il DUP è stato modificato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 49 del 10.04.2018, avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Piano performance e registro obiettivi e traguardi anno 2018/2020", immediatamente esecutiva, si è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 e sono state assegnati a ciascun Responsabile di settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;

VISTA la propria deliberazione n. 124 del 15.12.2018, avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Performance e Registro Traguardi Obiettivi 2019/2021 - Assegnazione del PEG per l'esercizio provvisorio, a seguito di proroga della scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 e conferma obiettivi del Piano Performance E Registro Traguardi e Obiettivi per l'anno 2019";

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

RICHIAMATO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, l'amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base

della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente 4 decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi a principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;*

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono rientrare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*);

VISTO l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,

commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato”;

VISTO l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”;

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;

VISTO inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1

della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

VISTO l'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 881, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) in tema di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il quale testualmente recita:

“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

VISTO altresì l'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale testualmente recita:

“3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”

RICHIAMATO inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

VISTO l'art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 (Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, che testualmente recita:

“Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.”

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 127 del 15.12.2018 con la quale è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 – 2021;
- n. 6 del 29.01.2019 con la quale il suddetto piano è stato integrato;

RICHIAMATE altresì le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., approvate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica con Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, le quali prevedono che la modifica in corso d'anno del Piano dei fabbisogni sia consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e che debba essere in ogni caso adeguatamente motivata;

RILEVATO che sono intervenute, dalla data di adozione del suddetto piano, le seguenti nuove e non prevedibili situazioni:

1. conversione in Legge del D.L. n. 113/2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 03.12.2018), che consente assunzioni di personale di polizia municipale a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge;
2. trasferimento di un dipendente a tempo pieno e indeterminato avente qualifica di Istruttore Tecnico, cat. C, posizione economica C1, presso la Città Metropolitana di Genova, a far data dal 01 marzo 2019, in esito a istanza di mobilità presentata dallo stesso;

DATO ATTO che l'Ente dispone attualmente di facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione, per collocamento a riposo, di due dipendenti con profilo professionale di operario, avvenuta nell'anno 2018;

CONSIDERATO che il vigente Piano dei Fabbisogni di Personale 2019 – 2021 prevede per l'anno 2019:

Assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di personale ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m. e ii;

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Direttivo (cat. D) a tempo determinato previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 50% - cat. C) a tempo determinato mediante ricorso all'utilizzo di graduatorie esistenti, ai sensi della normativa vigente;
- n. 1 posto con profilo professionale di operario (cat. B) a tempo determinato mediante avviamento dalle liste di collocamento;
- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato previo concorso pubblico;

RITENUTO di modificare il piano assunzioni 2019, prevedendo:

Assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di personale ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m. e ii, da realizzarsi utilizzando, in parte, le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile (nei limiti previsti dal comma 3 del suddetto art. 20) e in parte utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 41,67% - cat. C) a tempo indeterminato, utilizzando in parte le risorse derivanti da facoltà

assunzionali dell'Ente, e in parte avvalendosi della facoltà di cui all'art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 (Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, previo esperimento della procedura di mobilità esterna, ai sensi artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- n. 1 posto con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo indeterminato e pieno utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente, previo esperimento della procedura di mobilità esterna, ai sensi artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Direttivo (cat. D) a tempo determinato previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 50% - cat. C) a tempo determinato mediante ricorso all'utilizzo di graduatorie esistenti, ai sensi della normativa vigente, per n. tre mesi;
- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato previo concorso pubblico;

DATO ATTO che, sulla base di quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n. 6 del 29.01.2019, il dipendente che verrà assunto con profilo professionale di Collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di personale, ai sensi all'art. 20, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. e ii., sarà assegnato al 50% al Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio e al 50% al Settore Lavori Pubblici ed Ambiente;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, modificando in particolare il piano relativo all'anno 2019, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RICORDATO che questo ente:

- ha rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- è in regola rispetto all'invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del Pareggio di Bilancio nell'anno 2018 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha rispettato il vincolo dell'equilibrio di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come definito dall'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha registrato tempi medi di pagamento inferiori ai 30 giorni nell'anno 2017 (art. 41, comma 2, D. L. n. 66/2014);
- ha adottato il Piano delle performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 183/2011);
- ha rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, e il termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 31,36% (dati consuntivo 2017);

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei settori, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., acquisita agli atti d'ufficio non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

CONSIDERATO che:

- ✓ effettuata la ricognizione delle spese di personale medie relative al triennio di riferimento 2011-2013 esse vengono quantificate, al netto delle c.d. "componenti escluse", in € **861.593,90**= valevole quale limite di spesa di personale per gli anni 2019-2021;
- ✓ i limiti di spesa annua per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 sono pari ad € **64.739,07**=;

RILEVATO che per effetto della prevista assunzione tramite stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m. e ii. il suddetto limite di spesa annua per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 verrà ridotto da € **64.739,07**= a € **54.198,87**=, a decorrere dalla data di tale assunzione;

RITENUTO di approvare:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (allegato A);
- il piano occupazionale 2019-2021 (allegato B)
- la nuova dotazione organica (allegato C);
- il prospetto relativo alle facoltà assunzionali (allegato D);

PRESO ATTO che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*;

CONSIDERATO che per l'anno **2019** la **spesa potenziale massima** derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

+	Spesa del personale in servizio (T.I. e T.D.), comprensivo di trattamento accessorio indiviso e di altre voci di spesa di personale indiviso	€ 825.061,87
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 55.617,61
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo determinato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e dalla quota che sarà sterilizzata in seguito a procedure di stabilizzazione)	€ 64.739,07
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (Decreto Sicurezza L. 132/2018 di conversione D.L. n. 113/2018)	€ 8.227,70
=	Spesa potenziale massima (A)	€ 953.646,25
-	Componenti da escludere	€ 142.363,42
=	Spesa potenziale massima al netto delle componenti escluse dai limiti della spesa di personale (A)	€ 811.282,83

RILEVATO che per l'attuazione del **piano delle assunzioni 2019** l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 686.359,41
	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€ 53.147,41
	Personale a tempo determinato a tempo parziale escluso dal contenimento della spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato da UE)	€ 12.852,54
+	ALTRE SPESE	€ 72.702,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali e Agente PM PT 3 mesi)	€ 53.170,55

+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità, stabilizzazione) budget massimo disponibile su base annua	€ 55.617,61
	Assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione con utilizzo quota risorse da Lavoro Flessibile)	€ 10.540,10
+	Assunzioni a tempo indeterminato PM Decreto Sicurezza	€ 8.039,81
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 952.429,93
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
-	"componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 142.363,42
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette al limite (B)	€ 810.066,51

RILEVATO dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

CONSIDERATO che per l'anno **2020** la **spesa potenziale massima** derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

+	Spesa del personale in servizio (T.I. e T.D.), comprensivo di trattamento accessorio indiviso e di altre voci di spesa di personale indiviso	€ 883.091,84
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 0,00
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo determinato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 54.198,97
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (Decreto Sicurezza L. 132/2018 di conversione D.L. n. 113/2018)	€ 187,89
=	Spesa potenziale massima (A)	€ 937.478,70
-	Componenti da escludere	€ 126.196,42
=	Spesa potenziale massima al netto delle componenti escluse dai limiti della spesa di personale (A)	€ 811.282,28

RILEVATO che per l'attuazione del piano delle assunzioni **2020** l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 760.556,93
+	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€ 53.147,41
+	ALTRE SPESE	€ 69.387,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€ 34.670,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€ 0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00

+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 917.761,84
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
-	"componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 126.196,42
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette a limite (B)	€ 791.565,42

RILEVATO dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

CONSIDERATO che per l'anno **2021** la **spesa potenziale massima** derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

+	Spesa del personale in servizio (T.I. e T.D.), comprensivo di trattamento accessorio indiviso e di altre voci di spesa di personale indiviso	€ 883.091,84
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 0,00
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo determinato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 54.198,97
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (Decreto Sicurezza L. 132/2018 di conversione D.L. n. 113/2018)	€ 187,89
=	Spesa potenziale massima (A)	€ 937.478,70
-	Componenti da escludere	€ 126.196,42
=	Spesa potenziale massima al netto delle componenti escluse dai limiti della spesa di personale (A)	€ 811.282,28

RILEVATO che per l'attuazione del piano delle assunzioni **2021** l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 760.556,93
	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€ 53.147,41
+	ALTRE SPESE	€ 69.387,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€ 34.670,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€ 0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 917.761,84

-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
-	"componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 126.196,42
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette a limite (B)	€ 791.565,42

RILEVATO dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

VISTO il piano occupazionale 2019-2021 (allegato B) predisposto sulla base della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze come risultanti dal piano dei fabbisogni di personale (allegato A), la nuova dotazione organica (allegato C) ed il prospetto relativo alle facoltà assunzionali (allegato D);

RITENUTO quindi di approvare i suddetti documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

RICHIAMATO altresì l'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone che l'organo di controllo interno certifica la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione di personale realizzata utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

VISTO il parere di cui al Verbale n. 40 del 20.02.2019, pervenuto in data 20.02.2019, ns. prot. n. 1530, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006 ed ha certificato la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione di personale realizzata utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

DATO ATTO che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO infine che, con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 18/01/2018, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota n. 1513 in data 20.02.2019;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile competente;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Amministrativo contabile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che con il presente provvedimento viene modificato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, adottato con deliberazione n. 127 del 15.12.2018 e successivamente integrato con deliberazione n. 6 del 29.01.2019;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 allegato sub lettera A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021, allegato sub lettera B) al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso:
 - a) è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - b) prevede la stabilizzazione di un dipendente con profilo professionale di Collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m. e ii, da realizzarsi utilizzando, in parte, le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile (nei limiti previsti dal comma 3 del suddetto art. 20) e in parte utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente;
 - c) prevede l'assunzione di un agente Polizia Municipale (part-time verticale 41,67%) a tempo indeterminato, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 (Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018;
4. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, secondo quanto riportato nell'allegato C) e il prospetto relativo alle facoltà assunzionali (allegato D), costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che:
 - a. il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - b. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
6. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
7. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Dopo di che la Giunta comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2002 n. 267.



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Fulvio dott. GHIRARDO



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 -
MODIFICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Berguggi, li 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
DE NEGRI ELISA



Aree Protette Berguggi



Parco Architettonico di Torre del Mare



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 -
MODIFICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Bergoggi, li 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
DE NEGRI ELISA



Aree Protette Bergoggi



Parco Architettonico di Torre del Mare



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 12 DEL 21/02/2019

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 -
MODIFICA**

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **14/03/2019** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **29/03/2019** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Bergeggi, li 14/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente
TABO' LUCA



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 12 DEL 21/02/2019

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 -
MODIFICA**

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/03/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Bergeggi, 26/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
GHIRARDO FULVIO



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

TRIENNIO 2019-2021

Anno 2019:

Assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di personale ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m. e ii, da realizzarsi utilizzando, in parte, le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile (nei limiti previsti dal comma 3 del suddetto art. 20) e in parte utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 41,67% - cat. C) a tempo indeterminato, utilizzando in parte le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente, e in parte avvalendosi della facoltà di cui all'art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 (Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, previo esperimento della procedura di mobilità esterna, ai sensi artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo indeterminato e pieno utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente, previo esperimento della procedura di mobilità esterna, ai sensi artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Direttivo (cat. D) a tempo determinato previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 50% - cat. C) a tempo determinato mediante ricorso all'utilizzo di graduatorie esistenti, ai sensi della normativa vigente, per n. tre mesi;
- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato previo concorso pubblico;

Anno 2020:

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato mediante ricorso a graduatorie esistenti;

Anno 2021:

Assunzioni a tempo determinato:

:

- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato mediante ricorso a graduatorie esistenti;

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 686.359,41
+	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€ 53.147,41
+	Personale a tempo determinato a tempo parziale escluso dal contenimento della spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato da UE)	€ 12.852,54
+	ALTRE SPESE	€ 72.702,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali e Agente PM PT 3 mesi)	€ 53.170,55
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità, stabilizzazione) budget massimo disponibile su base annua	€ 55.617,61
	Assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione con utilizzo quota risorse da Lavoro Flessibile)	€ 10.540,10
+	Assunzioni a tempo indeterminato PM Decreto Sicurezza	€ 8.039,81
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 952.429,93
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
-	"componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 142.363,42
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette al limite (B)	€ 810.066,51
	LIMITE SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011-2013	€ 861.593,90

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 760.556,93
	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	
+		€ 53.147,41
+	ALTRE SPESE	€ 69.387,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€ 34.670,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€ 0,00
	Assunzione a tempo indeterminato da Lavoro Flessibile	€ 0,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato PM Decreto Sicurezza	€ 0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 917.761,84
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo "componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 126.196,42
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette al limite (B)	€ 791.565,42
	LIMITE SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011-2013	€ 861.593,90

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2021

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 760.556,93
	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	
+		€ 53.147,41
+	ALTRE SPESE	€ 69.387,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€ 34.670,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€ 0,00
	Assunzione a tempo indeterminato da Lavoro Flessibile	€ 0,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato PM Decreto Sicurezza	€ 0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 917.761,84
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo "componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 126.196,42
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette al limite (B)	€ 791.565,42
	LIMITE SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011-2013	€ 861.593,90

		STIPENDIO BASE	R.L.A.	XIII ^a	ELEMENTO PEREQUATIVO	IVC comprensivo di XIII	IND. COMPARTO	IND. EX ART.4 CCNL 1996	AA/FF	IND. VIOL.		IND. POSIZ. RIS.	STRACORD.	IND. TURNO	IND. RISCHIO E IND. SERVIZIO ESTERNO	IND. RISCHIO E REP.	PROGETTI	QUOTA SU ACCERT. IN B	PROGETTO ART. 15, C. 5	TOT STIP. ACC.	CPDEL	INAIL	INADEL	TOT ONERI	IRAP	TOT STIP. ONERI IRAP			
SETT. AMMINISTRATIVO-CONTABILE													TOT 10/10	CAP. 30/01	CAP. 20/02	CAP. 35	CAP. 61	CAP. 40	CAP. 48/01	CAT. 48/03	CAP. 61/01	SETT. AMM-SOCIO ASS.					CAP. 90/4	CAP. 7100/4	
1	DE NEGRI	D1	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 228,00	€ 113,63	€ 622,80				€ 24.944,52	€ 24.944,52	€ 16.139,18							€ 915,50	€ 9.777,92	€ 290,46	€ 1.158,71	€ 11.227,09	€ 3.492,11				
2	PASTORINO	C4	€ 22.086,11	€ 1.840,51	€ 216,00	€ 113,38	€ 549,60				€ 24.805,60	€ 24.805,60	€ 130,00							€ 915,50	€ 8.152,56	€ 182,77	€ 692,35	€ 7.027,68	€ 2.187,34				
3	OLIVERI V.	B5	€ 20.919,10	€ 1.668,36	€ 276,00	€ 103,26	€ 471,72	€ 64,56	€ 1.054,80		€ 23.657,38	€ 23.657,38	€ 130,00							€ 915,50	€ 5.628,24	€ 167,19	€ 629,42	€ 6.424,85	€ 1.932,40				
4	TABO' (P.T.) 34 ore 94,45%	C1	€ 19.214,97	€ 1.601,25	€ 260,68	€ 98,63	€ 519,10		€ 534,98		€ 22.229,80	€ 22.229,80	€ 124,00							€ 915,50	€ 5.410,72	€ 160,73	€ 602,35	€ 6.173,80	€ 1.932,40				
5	BISIO	D6	€ 23.638,84	€ 2.469,90	€ 24,00	€ 152,15	€ 622,80				€ 32.907,69	€ 32.907,69	€ 130,00							€ 915,50	€ 8.080,86	€ 240,05	€ 929,11	€ 9.250,02	€ 2.886,02				
6	GAMBARANA	C4	€ 22.086,11	€ 1.840,51	€ 216,00	€ 113,38	€ 549,60				€ 24.805,60	€ 24.805,60	€ 130,00							€ 915,50	€ 6.152,56	€ 182,77	€ 692,35	€ 7.027,68	€ 2.187,34				
7	PELUFFON	C4	€ 22.086,11	€ 1.840,51	€ 216,00	€ 113,38	€ 549,60				€ 24.805,60	€ 24.805,60	€ 130,00					€ 1.000,00		€ 915,50	€ 6.300,56	€ 189,84	€ 692,35	€ 7.192,79	€ 2.235,24				
8	GIULIANO (ASPETTATIVA)	B3	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 288,00	€ 97,86	€ 471,72				€ 21.510,03	€ 21.510,03								€ 915,50	€ 5.119,39	€ 152,08	€ 597,61	€ 5.869,07	€ 1.828,35				
TOT SETT. ECO-FIN.			€ 176.330,51	€ 14.694,21	€ 1.724,88	€ 905,33	€ 4.356,94	€ 64,56	€ 1.589,76		€ 199.666,00	€ 199.666,00	€ 16.139,18	€ 774,00				€ 1.000,00		€ 5.483,00	€ 52.712,81	€ 1.565,88	€ 5.994,25	€ 60.272,95	€ 16.815,92				
SETT. LL.PP. ED AMB.													TOT 10/12							SETT. LL.PP. ED AMB.					CAP. 90/6	CAP. 7100/6			
9	GARELLO	D6	€ 29.638,84	€ 2.469,90	€ 24,00	€ 152,15	€ 622,80				€ 32.907,69	€ 32.907,69	€ 13.327,44				€ 6.000,00				€ 12.431,86	€ 1.107,91	€ 929,11	€ 14.468,88	€ 4.439,99				
10	TADDEO	C3	€ 21.409,82	€ 1.784,15	€ 240,00	€ 109,90	€ 549,60		€ 2.346,00		€ 26.439,47	€ 26.439,47	€ 130,00							€ 915,50	€ 5.983,08	€ 177,73	€ 671,15	€ 6.831,96	€ 2.136,81				
11	NAPOLI	C1	€ 20.344,07	€ 1.695,34	€ 276,00	€ 104,43	€ 549,60				€ 22.969,44	€ 22.969,44	€ 130,00				€ 746,76			€ 915,50	€ 5.893,28	€ 525,20	€ 637,74	€ 7.056,22	€ 2.104,74				
12	MELIS	B4	€ 19.343,33	€ 1.611,94	€ 288,00	€ 99,28	€ 471,72	€ 64,56			€ 21.878,85	€ 21.878,85	€ 130,00		€ 912,00					€ 915,50	€ 5.707,89	€ 620,58	€ 639,37	€ 7.137,83	€ 2.038,55				
TOT SETT. LL.PP. ED AMB.			€ 90.736,06	€ 7.561,34	€ 628,00	€ 465,78	€ 2.193,72	€ 64,56	€ 2.346,00		€ 104.195,46	€ 104.195,46	€ 13.327,44	€ 390,00	€ 312,00	€ 1.493,52	€ 6.000,00			€ 2.746,50	€ 30.016,30	€ 2.634,42	€ 2.844,38	€ 35.495,10	€ 10.726,11				
SETTORE E.P.													TOT 10/13						SETTORE E.P.					CAP. 90/7	CAP. 7100/7				
13	MAZZUCHELLI	D6	€ 27.902,50	€ 665,40	€ 2380,68	€ 24,00	€ 142,31	€ 622,80			€ 31.737,67	€ 31.737,67	€ 13.327,44								€ 10.725,50	€ 955,83	€ 895,42	€ 12.576,74	€ 3.830,53				
14	CADDEO	C3	€ 22.903,20	€ 1.908,60	€ 204,00	€ 117,57	€ 549,60		€ 542,52		€ 26.225,49	€ 26.225,49	€ 130,00							€ 915,50	€ 6.361,26	€ 566,91	€ 717,97	€ 7.646,25	€ 2.271,92				
STABILIZZAZIONE		B3	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 288,00	€ 97,86	€ 471,72				€ 21.510,03	€ 21.510,03								€ 915,50	€ 5.119,39	€ 152,08	€ 597,61	€ 5.869,07	€ 1.828,35				
TOT SETT. E.P.			€ 69.869,50	€ 5.877,91	€ 516,00	€ 357,74	€ 1.644,12		€ 542,52		€ 79.473,19	€ 79.473,19	€ 13.327,44	€ 130,00						€ 915,50	€ 22.206,26	€ 1.674,82	€ 2.210,99	€ 26.092,07	€ 7.930,81				
SETTORE DI P.M.													TOT 10/13						SETTORE DI P.M.					CAP. 90/7	CAP. 7100/7				
15	CANEPA	D5	€ 27.723,70	€ 2.310,31	€ 24,00	€ 142,31	€ 622,80		€ 528,06	€ 1.110,84	€ 32.462,92	€ 32.462,92	€ 13.327,44								€ 10.772,21	€ 320,00	€ 901,07	€ 11.993,28	€ 3.847,22				
16	MAZZAROTTO	C5	€ 22.903,20	€ 1.908,60	€ 204,00	€ 117,57	€ 549,60				€ 1.110,84	€ 26.793,81	€ 26.793,81	€ 130,00	€ 2.000,00	€ 312,00				€ 900,00	€ 7.390,21	€ 219,53	€ 749,96	€ 8.359,70	€ 2.639,22				
17	CORRALLO	C1	€ 21.409,82	€ 1.784,15	€ 240,00	€ 109,90	€ 549,60		€ 550,56	€ 1.110,84	€ 25.754,87	€ 25.754,87	€ 130,00	€ 2.000,00	€ 312,00					€ 900,00	€ 7.011,91	€ 208,30	€ 703,14	€ 7.923,35	€ 2.504,25				
AD. P.M. (P.T.) 41,67% 15 ore		C1	€ 8.977,27	€ 706,45	€ 115,01	€ 43,52	€ 229,02				€ 462,89	€ 10.034,25	€ 10.034,25		€ 78,00						€ 2.408,72	€ 21,49	€ 279,08	€ 2.709,29	€ 859,54				
TOT SETT. P.M.			€ 80.514,09	€ 6.709,51	€ 583,01	€ 413,30	€ 1.951,02		€ 1.079,52	€ 3.795,41	€ 95.045,85	€ 95.045,85	€ 13.327,44	€ 4.000,00	€ 702,00				€ 1.800,00	€ 1.831,00	€ 27.581,05	€ 819,32	€ 9.853,25	€ 31.033,62	€ 8.850,38				
TOT CAP.			€ 417.450,17	€ 665,40	€ 34.842,96	€ 3.651,69	€ 2.142,15	€ 10.145,80	€ 129,12	€ 5.557,80	€ 3.795,41	€ 478.380,50	€ 478.380,50	€ 56.121,49	€ 1.554,00	€ 1.014,00	€ 1.493,52	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00	€ 10.986,00	€ 132.516,43	€ 6.694,43	€ 13.682,87	€ 152.893,73	€ 45.317,21			
STANZIAMENTO BILANCIO													€ 478.380,50	€ 56.500,00	€ 1.554,00	€ 4.000,00	€ 1.014,00	€ 1.490,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00	€ 10.986,00							
SETTORE A.M.P.													IND. POSIZ. E RIS.							SETTORE A.M.P.					CAP. 90/9	TOT ONERI	CAP. 7100/9		
18	DIRETTORE A.M.P.	D1	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 228,00	€ 113,63	€ 622,80				€ 25.493,64	€ 25.493,64	€ 13.327,44								€ 9.108,73	€ 270,58	€ 1.077,73	€ 616,18	€ 11.073,22	€ 3.253,12	€ 53.147,41		
TOTALE SPESA DI PERSONALE IN SERVIZIO													€ 503.874,14	€ 69.448,93	€ 1.554,00	€ 4.000,00	€ 1.014,00	€ 1.490,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00	€ 10.986,00	€ 801.167,06	€ 183.986,25	€ 48.570,33	€ 813.704,30			

